

8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.16.1. Base giuridica

Regolamento UE 1303/2013 – Reg. UE 1305/2013 art 32-35 Regolamento delegato Articoli 42-44 del artt. 8-42-44 e 59

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Gli strumenti della programmazione integrata su scala territoriale di livello sub-regionale, e in particolare l'approccio Leader hanno consentito negli ultimi 20 anni di affrontare, con risultati apprezzabili, le principali sfide poste dai territori più fragili e marginali del Piemonte in termini di rilancio economico. Grazie alla valorizzazione delle potenzialità locali in ottica multisettoriale, i GAL hanno creato un proficuo sistema di relazioni tra gli attori del territorio che ha contribuito al mantenimento della qualità della vita e alla creazione e allo sviluppo di numerose attività imprenditoriali favorendo la costruzione di "reti locali". Le operazioni che hanno garantito risultati via via migliori nelle ultime fasi di programmazione hanno riguardato principalmente la valorizzazione delle risorse architettoniche e naturalistiche locali, i servizi alla popolazione, la creazione di impresa e lo sviluppo di attività imprenditoriali in un'ottica di filiera e di rilancio turistico. Nella programmazione 2014-20, il CLLD nelle aree rurali (C e D, aree B ammesse alla programmazione 2007-2013 comprese le aree protette e ad alto valore naturale; le HNV devono essere inserite in aree rurali ammissibili al CLLD-Leader) del Piemonte si propone di rafforzare l'attuazione dell'approccio integrato e territoriale attraverso il miglioramento della capacità progettuale locale su ambiti ben definiti di livello sub-regionale, che si concentrino su obiettivi concreti in grado di raggiungere risultati ben specificati e realistici. A questo scopo la Regione ha stabilito di assegnare al CLLD-Leader un budget superiore al minimo stabilito dal regolamento (UE) n. 1305/2013, anche per poter estendere a nuovi territori l'approccio bottom-up, garantendo nel contempo una sufficiente massa critica a ciascuna strategia locale che, in coerenza con le indicazioni dell'AdP, traduca gli obiettivi in azioni concrete.

Sulla base degli esiti ottenuti nelle precedenti fasi di programmazione, dell'analisi dell'area e dei relativi fabbisogni emersi per le aree eligibili al CLLD, la Misura 19 contribuisce pienamente all'obiettivo 3 della strategia del PSR regionale per un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale delle aree rurali (che si focalizza essenzialmente sui territori C e D, aree B ammesse alla programmazione 2007-2013 comprese le aree protette e ad alto valore naturale) che presentano fabbisogni comuni d'intervento, legati alla necessità di rivitalizzazione economica e sociale e alla corretta gestione del territorio e del suo patrimonio naturale, agricolo, forestale e paesaggistico.

L'approccio Leader, in quasi due decenni di attuazione, ha dimostrato di sapere orientare e sostenere la governance dello sviluppo locale aggregando le realtà economiche e sociali molto frammentate e disperse, caratteristiche di questi territori.

La misura 19 può contribuire prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).

La misura 19 può inoltre contribuire a soddisfare i fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F5 (Accompagnare e orientare la propensione alla

diversificazione di aziende agricole, agroalimentari e imprese rurali) e F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali.

In accordo con l'AdP, i programmi di sviluppo locale (PSL) dovranno concentrarsi su un numero esiguo di ambiti di intervento, non superiore a tre, connessi tra loro e di cui uno prevalente. Non saranno dunque considerate idonee strategie concepite come mera sommatoria di ambiti tematici. Gli ambiti proposti dai GAL dovranno, a loro volta, essere coerenti con l'analisi dell'area, i relativi fabbisogni e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le esperienze maturate dal partenariato.

La lista degli ambiti tematici individuati dall'AdP è la seguente:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- sviluppo della filiera dell' energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale ;
- reti e comunità intelligenti;

In base all'esperienza delle passate programmazioni, alcuni ambiti tematici proposti dall'AdP si adattano maggiormente a rispondere alle sfide territoriali individuate per tali aree dalla Regione Piemonte e potrebbero essere opportunamente scelti dai GAL come ambiti tematici principali:

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
- Turismo sostenibile
- Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso
- Accesso ai servizi pubblici essenziali

Rimane comunque facoltà dei GAL proporre di ulteriori purchè coerenti con l'analisi dell'area e i relativi fabbisogni.

In accordo con l'art. 35 del reg. UE 1303/13, sul piano operativo, la misura 19 verrà attuata attivando le seguenti sottomisure:

- 19.1.1 – Preparazione delle Strategie di Sviluppo locale
- 19.2.1 – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale
- 19.3.1 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
- 19.4.1 – Costi di gestione
- 19.4.2 – Costi di animazione

La misura 19, programmata all'interno della focus area 6B, è prioritariamente finalizzata allo stimolo dello sviluppo locale nelle zone rurali attraverso l'attuazione di strategie di sviluppo integrate. L'attività di consultazione svolta nelle fasi preparatorie del PSR ha permesso di individuare alcuni ambiti d'intervento particolarmente utili a soddisfare i fabbisogni delle aree elegibili alla misura 19 e che potranno contribuire ad altre focus area selezionate dal PSR:

- focus area 2A, attraverso investimenti innovativi nelle aziende agricole e silvicole nell'ambito di progetti collettivi finalizzati al soddisfacimento della domanda di prodotti di qualità e all'incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;
- focus area 3A, attraverso l'integrazione delle filiere agroalimentari locali attraverso la trasformazione, la partecipazione a regimi di qualità (fra cui i "prodotti di montagna", sistemi di certificazione volontaria o riconosciuti a livello regionale), la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali per le produzioni agricole di qualità nonché la definizione di accordi tra

proprietari dei boschi e imprese da taglio come presupposto per impostare la filiera del legno e investimenti per accrescere il potenziale forestale e dei prodotti forestali;

- focus area 4A, mediante operazioni finalizzate al recupero degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale;
- focus area 6A, con l'avviamento e la creazione di micro- e piccole imprese non agricole e con investimenti per lo sviluppo di attività innovative legate allo sviluppo di economie locali (es. turismo, artigianato agroalimentare e tipico, recupero e restauro di beni culturali e architettonici locali, servizi alla popolazione e ai turisti, commercio, servizi socio-assistenziali e culturali), mediante la costituzione di forme di aggregazione con altri soggetti locali finalizzate a incrementare la capacità innovativa e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi mercati anche con applicazione delle TIC.

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la creazione di prodotti e servizi innovativi, in particolare nell'ambito dello sviluppo delle attività produttive e dei servizi di base alla popolazione e ai turisti. Man mano che la banda larga raggiungerà anche le aree più periferiche della Regione aumenteranno le possibilità di applicazione delle TIC, migliorando la fruibilità dei servizi da parte della popolazione e delle imprese e creando nuove opportunità di lavoro. I GAL dovranno definire a livello di PSL quali attività/prodotti/servizi sono innovativi per il loro territorio;
- ambiente e cambiamenti climatici, innanzitutto mediante il perseguimento degli obiettivi generali di rafforzamento del tessuto economico locale e del mantenimento del presidio umano sul territorio. Tali aspetti costituiscono infatti un presupposto essenziale per un'adeguata manutenzione del territorio e un'efficace tutela dell'ambiente. Forniscono inoltre un valido contributo alla sostenibilità ambientale e alla mitigazione / adattamento ai cambiamenti climatici gli investimenti relativi alla manutenzione e riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio rurale, alla gestione sostenibile delle foreste e allo sviluppo del turismo sostenibile. Infine, fra i principi guida per la definizione dei criteri di selezione dei progetti attivati dai Gal dovrà essere inserito quello di eco-sostenibilità dei progetti.

Per quanto concerne il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, l'approccio bottom up offre di per sé l'opportunità a tutti i soggetti a livello locale di partecipare alla definizione della strategia. In fase di selezione dei PSL e nelle fasi successive di attuazione della strategia si adotteranno criteri di selezione ispirati alla massima trasparenza, all'uguaglianza e non discriminazione. Il GAL dovrà operare secondo tali criteri anche per la selezione del personale interno. A tal proposito, saranno incentivati dispositivi di formazione del personale dell'AdG e dei GAL in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione. L'obiettivo di miglioramento della qualità della vita e gli interventi previsti dalla misura per lo sviluppo dei servizi di base costituiscono, inoltre, un valido contributo per l'inclusione sociale delle fasce di popolazione più disagiate.

Non sono attivabili dai GAL all'interno delle strategie di sviluppo locale le misure e sottomisure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 riportate nella tabella "MISURE E SOTTOMISURE ex reg. 1305/2013 NON ATTIVABILI CON CLLD LEADER".

Come già indicato, rimane facoltà dei GAL proporre anche tipi di operazioni non incluse all'interno del Programma di Sviluppo Rurale, purché contribuiscano al raggiungimento di uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale (art. 4 del Reg. 1305/13) e ad una delle priorità e focus area di cui all'art. 5, oltre a dover risultare coerenti con gli obiettivi della strategia e le regole di eleggibilità di cui agli art. 65-71 del Reg.

1303/2013 e agli art. 60-63 del Reg. 1305/2013.

Aree eleggibili

Il CLLD Leader del PSR potrà interessare i territori che hanno già beneficiato dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013 e quelli ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (tipologia areale D), nelle aree rurali intermedie (tipologia areale C) e nelle aree B ammesse alla programmazione 2007-2013 comprese le aree protette e ad alto valore naturale. Nella definizione dei territori dei GAL si dovrà favorire l'inserimento delle unioni montane costituite ai sensi della l.r. 3 del 14 marzo 2014 nella loro interezza ed evitare sovrapposizioni fra GAL (i comuni possono fare parte di un solo GAL). Le aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (tipologia areale B) sono ammissibili soltanto se già comprese nel perimetro dei GAL beneficiari del PSR 2007-2013. Sono escluse le aree classificate come poli urbani (tipologia areale A). L'area del GAL dovrà essere costituita da comuni geograficamente contigui.

Dotazione finanziaria

Per garantire al CLLD Leader una dotazione finanziaria sufficiente in rapporto ai territori che potranno essere coinvolti e alla valenza multisettoriale che devono assumere le strategie di sviluppo locale, il PSR prevede una dotazione finanziaria per la misura M19 un budget superiore al minimo previsto dal regolamento. La Regione Piemonte non ha ritenuto di dover attivare il CLLD multifondo.

Oltre alla dotazione di cui potrà disporre ogni PSL, parte delle risorse saranno assegnate ai GAL come riserva di premialità. Due anni dopo l'approvazione dei PSL, in coerenza con il cronoprogramma del PSR, in modo direttamente proporzionale al tasso di avanzamento degli impegni e della spesa, potranno essere assegnate ai GAL ammessi a finanziamento eventuali risorse ancora disponibili. Viceversa, nel caso in cui si riscontrasse a livello di GAL uno stato di attuazione di molto inferiore alla media potranno essere revocate parte delle risorse già assegnate. Le risorse eventualmente recuperate potranno essere riassegnate nel caso in cui le difficoltà venissero superate.

Numero di GAL e popolazione eligibile

In base all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e tenendo conto delle attività di consultazione dei territori, della dotazione finanziaria minima per GAL prevista dall'AdP, della dotazione complessiva di risorse destinata alla misura e dell'intenzione di ampliare il numero di abitanti inclusi nella programmazione Leader rispetto alla passata programmazione, si prevede di finanziare indicativamente 13 GAL, con una popolazione variabile da 30.000 a 100.000 abitanti. Complessivamente la popolazione potenzialmente beneficiaria della misura CLLD-Leader potrà essere di circa 960.000 abitanti (corrispondenti al 57% della popolazione delle tipologie areali C e D).

MISURE E SOTTOMISURE ex reg. 1305/2013 NON ATTIVABILI CON CLLD LEADER	
MISURE E SOTTOMISURE	
ARTICOLO	
Art. 14	MIS. 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Art. 15	MIS. 2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
	MIS. 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali
Art. 17	4.3 investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura [ad eccezione dell'operazione 4.3.2, azione 2 (ricomposizione fondiaria)]
	4.4 investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
Art. 18	MIS. 5 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
	MIS. 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
	6.1 aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori
Art. 19	6.3 aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole
	6.5 pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore
	MIS. 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Art. 20	7.1 stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
	7.3 installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online
	MIS. 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
	8.1 sostegno alla forestazione/all'imboschimento
	8.2 sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali
Art. 21	8.3 sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
	8.4 sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
	8.5 aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
Art. 27	MIS. 9 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
Art. 28	MIS. 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali
Art. 29	MIS. 11 Agricoltura biologica
Art. 30	MIS. 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
Art. 31	MIS. 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Art. 33	MIS. 14 pagamento per il benessere degli animali
Art. 34	MIS. 15 Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste
	MIS. 16 Cooperazione
	16.1 sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
Art. 35	16.5 sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
Art. 36	16.7 sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo
	MIS. 17 Gestione del rischio

Misure non attivabili

8.2.16.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.16.3.1. 19.1.1 Preparazione delle Strategie di Sviluppo Locale

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura supporta le attività di definizione e costituzione dei partenariati dei GAL, il coinvolgimento delle comunità locali nell'individuazione dei fabbisogni e delle priorità, la progettazione e elaborazione della strategia di sviluppo locale. Pertanto, gli interventi finanziati riguardano le fasi precedenti la selezione dei PSL (Programmi di Sviluppo Locale).

Sono ammissibili le seguenti operazioni

1. Leader start-up kit, limitatamente ai territori che nella loro totalità non hanno beneficiato della programmazione 2007-13
2. Supporto alla preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per le spese sostenute dai GAL/ partenariati pubblico privati in fase di costituzione per preparare la strategia di sviluppo locale LEADER

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

“Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 65-71, sull'ammissibilità delle spese e stabilità”.

D. lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

1) (Start-up kit) Soggetti pubblici capofila di partenariati pubblico-privati in fase di costituzione su territori che non hanno beneficiato di leader nella programmazione 2007-13.

2) GAL

Qualora i GAL debbano rivedere la loro struttura legalmente costituita, il beneficiario potrà essere un Ente Pubblico a cui il partenariato, con le caratteristiche di cui all'art. 32 del reg. UE 1303/2013, ha dato formale delega che ne regola i rapporti fino alla costituzione in una struttura legalmente riconosciuta. Tale riconoscimento potrà avvenire successivamente alla data di selezione del Programma di sviluppo Locale, qualora venisse finanziato.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

1) Leader start-up kit: spese per la costituzione del partenariato pubblico-privato (animazione degli attori locali in materia di sviluppo locale, studi sul territorio interessato, spese di costituzione);

2) Supporto alla preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo locale (costi di progettazione inclusi i costi per la consulenza e per la consultazione dei portatori di interesse; spese di gestione e di personale dei GAL impegnato nella definizione della strategia)

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse le spese conformemente all'art. 60 del Reg. 1305/2013, all'art. 65 del Reg. 1303/2013 ed alle regole specifiche degli aiuti di Stato. In particolare le spese dovranno essere:

- sostenute e pagate dopo l'invio formale del PSR del Piemonte alla Commissione Europea;
- impegnate dal richiedente prima della data di presentazione del PSL alla Regione Piemonte e sostenute e pagate entro i sei mesi successivi a tale data;
- previste nel piano finanziario a supporto della strategia.

Il sostegno preparatorio sarà ammissibile a prescindere dal finanziamento del PSL, a condizione che il PSL risponda ai requisiti minimi di ammissibilità.

Non saranno ammesse spese finanziate con il PSR 2007-2013.

In base all'art. 33 del Reg. 1303/2013 e tenuto conto di quanto contenuto alla sezione 8.2.15.2, il PSL deve contenere:

a) la delimitazione su base comunale del territorio contiguo e omogeneo

- b) la popolazione interessata
- c) l'analisi dei fabbisogni e le potenzialità, i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce
- d) l'individuazione degli ambiti tematici prescelti e motivati
- e) la descrizione della strategia e la gerarchia degli obiettivi, l'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi; la strategia deve risultare coerente con il PSR e le misure del Regolamento CE 1305/2013
- f) le modalità di partecipazione della comunità locale/stakeholders all'elaborazione della strategia
- g) la compagine societaria del GAL formata da soggetti pubblici e stakeholders privati; a livello decisionale i soggetti pubblici o singoli stakeholders privati non possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto
- h) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete purchè coerenti con quelle previste dal Regolamento CE 1305/2013
- i) la descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza, che dimostri la capacità del GAL di attuare il PSL e le modalità di valutazione;
- l) il piano di animazione della strategia durante il periodo di attuazione
- m) il piano finanziario

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei PSL avverrà mediante bando pubblico emanato dalla Regione entro 2 anni dalla data di approvazione dell'Accordo di partenariato.

La fase di selezione sarà preceduta da un primo esame di ammissibilità formale e la valutazione sarà effettuata dal Comitato di Selezione interdirezionale in base a 5 aree di valutazione i cui dettagli verranno specificati nel bando per la selezione:

- a) caratteristiche del territorio;
- b) caratteristiche del partenariato;
- c) qualità della strategia (**con particolare riguardo alle proposte innovative ed ambientalmente sostenibili**);
- d) pertinenza dei criteri di selezione proposti con la strategia del PSL e del PSR
- e) efficienza della gestione e animazione proposta per il 2014-2020;

Le modalità di assegnazione dei punteggi e il peso di ciascuna area (almeno il 50% del punteggio sulla qualità della strategia e la pertinenza dei principi per la definizione dei criteri di selezione) verranno definite nel bando per la presentazione dei PSL.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 50.000 € di spesa totale per la voce 2 (Supporto alla preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo locale) e 15.000 € per la voce 1 (Start-up kit).

Non sono ammissibili costi per il personale dipendente dei soci dei GAL costituiti o in via di costituzione.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R2 - Ragionevolezza dei costi: problematiche connesse ad una non esaustiva individuazione delle spese ammissibili e ad una non corretta quantificazione economica

R4 - Appalti pubblici: applicazione delle procedure inerenti al rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione dovuta alla complessità della normativa su contratti pubblici (nello specifico per quanto riguarda l'acquisizione di servizi)

8.2.16.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

R2 - Rendere chiari e trasparenti i bandi per la selezione delle strategie e supportare i GAL con seminari informativi periodici

R4 - La Regione di concerto con ARPEA supporterà il personale del GAL sugli obblighi normativi in modo da garantire l'interpretazione univoca e corretta. I compiti del personale del Gal e le competenze richieste dovranno tener conto di tale complessità, anche per evitare il rischio di conflitto di interessi.

8.2.16.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Gli importi sono stati calcolati in base all'esperienza pregressa

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alle sezioni 8.2.15.3.1.1, 8.2.15.3.2.1, 8.2.15.3.3.1, 8.2.15.3.4.1

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Si rimanda alla sezione 8.2.15.3.1.1

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda alla sezione 8.2.15.3.3.1.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

La Regione non attiva il multifondo

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non è previsto il pagamento di un anticipo

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6 paragrafo 9

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6 paragrafo 10

8.2.16.3.2. 19.2.1 Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura consiste nell'attuazione delle operazioni proposte dai Gal nell'ambito del proprio PSL. Le operazioni devono essere coerenti con l'analisi delle aree eligibili al CLLD ed i relativi fabbisogni, nonché con l'analisi delle aree selezionate e i fabbisogni locali. Devono inoltre esplicitare in che modo concorrono al raggiungimento degli **obiettivi del PSL**, sono innovative e sono in grado di ottenere risultati concreti e misurabili.

Rispetto alle misure "standard" del PSR devono essere multisettoriali e integrate, definite con gli attori economici e sociali del territorio grazie all'attività capillare svolta dai Gal attraverso l'animazione. Il metodo Leader, infatti, permette di raggiungere soggetti singoli e piccole comunità frammentate e aggregandoli intorno a obiettivi comuni con particolare riguardo all'innovatività degli interventi.

Non sono attivabili dal CLLD Leader le misure di cui al paragrafo 8.2.15.2.

Non saranno ammesse strategie concepite come sommatoria di singoli progetti e iniziative sconnesse l'una dall'altra.

Rimane facoltà dei GAL proporre anche tipi di operazioni non incluse all'interno del Programma di Sviluppo Rurale purché contribuiscano al raggiungimento di uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale (art. 4 del Reg. 1305/13) e ad una delle priorità e focus area di cui all'art. 5, oltre a dover risultare coerenti con gli obiettivi della strategia e le regole di eleggibilità di cui agli art. 65-71 del Reg. 1303/2013 e agli art. 60-63 del Reg. 1305/2013.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi per le spese sostenute dal GAL per l'attuazione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale LEADER. Le operazioni attivate saranno finanziate con le modalità di sostegno proposte dai GAL e previste dal Reg. UE 1303/2013, 1305/2013, 807/2014 e 808/2014.

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione Commissione: "Progetto di Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";

Reg UE 1407/2013: aiuti "de minimis" (settori non agricoli);

Reg. UE 1408/2013: aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

Articoli 65-71, sull'ammissibilità delle spese e stabilità, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

D. lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

Per tutte le misure attivate con il metodo Leader i beneficiari sono quelli definiti dai GAL nelle rispettive Strategie di sviluppo locale in conformità con i regolamenti UE 1303/2013, 1305/2013, 807/2014 e 808/2014.

Operazioni con beneficiario GAL

Il GAL è beneficiario di operazioni che riguardano attività immateriali di interesse complessivo dell'area, se previsto dalle misure del Reg. 1305/13 (es. mis. 7). In tal caso la domanda di aiuto verrà presentata al Settore responsabile del CLLD Leader che ne effettuerà l'istruttoria e la selezione con il supporto di esperti regionali per materia, se richiesto.

Operazioni con beneficiari diversi dal GAL

Per le domande di aiuto presentate al GAL a seguito della pubblicazione di bandi pubblici da parte dei beneficiari ammissibili al contributo dalle singole misure, il GAL è responsabile della procedura di selezione. **I GAL dovranno fissare per ogni bando un punteggio minimo al di sotto del quale le domande non saranno ammesse.** Per evitare conflitti di interesse è opportuno che ogni soggetto che partecipa alla valutazione dichiari formalmente che si astiene dal partecipare alla selezione in presenza di interessi propri, anche potenziali, finanziari e non, diretti e indiretti che possono essere in conflitto con l'obbligo di mantenere una posizione di imparzialità (art. 84 del Dlgs 163/2006). Ogni provvedimento assunto dall'organo decisionale del GAL dovrà essere trascritto su apposito verbale pubblicato sul sito internet, unitamente alla lista dei beneficiari selezionati.

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese previste dalla normativa di riferimento direttamente connesse all'attuazione PSL. **Esse inoltre devono rispettare i criteri generali di eleggibilità stabiliti dagli artt. 65-71 del Reg. 1303/13 e dagli artt. 60-63 del Reg. 1305/13.**

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Tutte le operazioni proposte contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della strategia di sviluppo locale e devono essere in linea con le priorità individuate nell'Adp per il CLLD (ambiti tematici).

Rimane facoltà dei GAL proporre anche tipi di operazioni non incluse all'interno del Programma di Sviluppo Rurale purché contribuiscano al raggiungimento di uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale (art. 4 del Reg. 1305/13) e ad una delle priorità e focus area di cui all'art. 5, oltre a dover risultare coerenti con gli obiettivi della strategia e le regole di eleggibilità di cui agli artt. 65-71 del Reg. 1303/2013 e agli artt. 60-

63 del Reg. 1305/2013.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In riferimento all'art. 34 par. 3 punto b) del reg. 1303/2013 il Gal dovrà garantire procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie, criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti d'interesse, che le decisioni di selezione avvengano con almeno il 50% dei voti espressi dai partner non pubblici del Gal e mediante procedura scritta. **I criteri di selezione delle operazioni dovranno privilegiare soluzioni innovative ed ambientalmente sostenibili.** Il personale del GAL dovrà possedere competenze adeguate in tal senso. L'Adg tramite il Comitato tecnico valuta la coerenza dei principi per la determinazione dei criteri di selezione delle operazioni con gli obiettivi delle strategie proposte dai PSL e gli obiettivi delle misure previste dal Reg. 1305/2013.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le intensità di sostegno saranno definite nei PSL a livello di singola operazione, nei limiti previsti dal Reg. 1305/2013 (All 2) o nei limiti del regime di aiuti di Stato applicabili. Il Gal può fissare un'intensità di aiuto superiore rispetto ad una misura "standard" del PSR sulla base di criteri non discriminatori e in virtù del valore aggiunto delle misure attivate con il CLLD Leader (es. interesse collettivo, innovatività a livello locale, disponibilità finanziaria) .

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

R1 – Procedure di gara per i beneficiari privati: applicazione delle procedure inerenti il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione al fine di garantire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 – Ragionevolezza dei costi: problematiche connesse ad una non esaustiva individuazione delle spese ammissibili e ad una non corretta quantificazione economica

R3 – Sistemi di verifica e di controllo adeguati: mancata individuazione delle tempistiche delle diverse fasi procedurali; possibile errata valutazione della coerenza degli interventi proposti in domanda di aiuto con quanto previsto dalla Misura e in generale dai regolamenti e dalla normativa europea

R10 – Sostenibilità organizzativa e amministrativa: la difficoltà a reperire personale con adeguate competenze professionali e/o l'insufficiente dotazione di personale amministrativo potrebbe rendere di difficile attuazione la presente misura.

8.2.16.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1 – Si migliorerà il circuito di informazione tra GAL, Comitato tecnico e ARPEA mettendo a disposizione supporti tecnici sulle modalità attuative della misure (check-list, bandi – tipo, manuali, indicazioni per definire le spese ammissibili e valutarne la congruità); saranno organizzati ove necessario seminari

informativi periodici di aggiornamento anche facendo ricorso ad esperti di materia (es. esperti del lavoro);
R2 – Sarà onere del Gal dotarsi di un Regolamento interno per disciplinare il conflitto d'interesse, la trasparenza e pubblicità, e le procedure di acquisizione di lavori, forniture, e servizi. Inoltre gli organismi addetti al controllo valuteranno la congruità delle spese.
R3 – Si prevederà, se del caso, per tutti i bandi, o per un campione di essi, l'effettuazione di un controllo preventivo alla pubblicazione, al fine di verificare la presenza del valore aggiunto, di criteri di valutazione oggettivi e delle condizioni che giustificano l'ammissibilità dell'intervento proposto in relazione alle priorità del PSL.
R10 - Potenziare le strutture dell'Adig e dell'organismo pagatore incaricate di supportare i GAL e di svolgere il coordinamento interno tra le strutture e i controlli.

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si richiama il contenuto delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Si richiama il contenuto della sottomisura 19.1.1

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si richiama il contenuto della sottomisura 19.3.1

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I GAL saranno selezionati con procedura pubblica. Il bando per la presentazione dei PSL sarà pubblicato entro 3 mesi dall'approvazione del PSR. L'approvazione della graduatoria sarà effettuata entro due anni dall'approvazione dell'AdP (29 ottobre 2016). Qualora non siano state assegnate tutte le risorse disponibili o siano state approvate strategie in numero inferiore alle previsioni sarà pubblicato un secondo bando. La selezione dei PSL sarà completata entro il 31 dicembre 2017.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

La Regione Piemonte non attiva il CLLD multifondo

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Gli anticipi saranno erogati secondo per le misure che lo prevedono

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il GAL è responsabile dell'elaborazione di procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri obiettivi per la selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse.
L'autorità di Gestione e ARPEA renderanno disponibili materiali informativi (bandi-tipo, manuali, checklist) e forniranno costante assistenza tecnica anche attraverso periodici seminari informativi.
L'Adg verifica ex-ante e approva i criteri di selezione adottati dai GAL.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Gli investimenti realizzati nell'ambito di un PSL devono assumere una forte connotazione territoriale e valorizzare potenzialità locali in virtù di uno specifico fabbisogno individuato dal Gal per la propria area in modo coerente e complementare rispetto ad un fabbisogno di valenza regionale. Tale aspetto costituirà un elemento di valutazione da parte del Comitato tecnico composto dai referenti di settore per le misure comprese nel Regolamento FEASR.

Nell'ambito del PSL i progetti sono realizzati in un'ottica di rete intersettoriale e pertanto devono essere rese evidenti le interrelazioni tra operatori di diversi settori con lo scopo di realizzare gli obiettivi del GAL e contribuire allo sviluppo di un tematismo. Nella scelta delle operazioni i GAL dovranno dimostrare in concreto il valore aggiunto e l'innovatività delle azioni che intendono sviluppare rispetto alle misure "standard" del PSR in coerenza con la strategia regionale. I progetti per attività extraagricole e progetti afferenti all'art. 20 saranno attivati in un'ottica di rete/filiera.

8.2.16.3.3. 19.3.1 Cooperazione tra gruppi d'azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione offre ai GAL la possibilità di rafforzare gli obiettivi delle proprie strategie, sviluppando progetti comuni con altri GAL, o partenariati analoghi, localizzati in Italia o in altri paesi UE o extra-UE. I progetti possono essere focalizzati su un ampio raggio di azioni. L'obiettivo generale è di aumentare il valore aggiunto della strategia del PSL, favorendo le sinergie derivanti dallo sviluppo di relazioni di rete, di azioni comuni con altri territori e connesse azioni locali per la diffusione di buone prassi e pratiche innovative. Sono ammissibili i progetti di cooperazione che prevedono attività concrete con risultati misurabili, in grado di produrre benefici per il territorio interessato. Ad esempio il trasferimento di esperienze di sviluppo locale può essere realizzato attraverso innovativi strumenti di comunicazione comuni (siti internet; pubblicazioni/video on line), seminari di formazione, gemellaggi in grado di facilitare l'adozione di metodi comuni di lavoro, azioni comuni o coordinate. Gli obiettivi specifici saranno definiti nell'ambito delle operazioni da attuare. **I progetti dovranno esplicitare in che modo concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PSL. In ogni caso dovranno contribuire ad uno dei tre obiettivi stabiliti dall'art. 4 del Reg. 1305/13 nonché alle priorità e alle Focus area di cui all'art. 5.**

L'operazione si articola come segue:

1. Supporto tecnico preparatorio ai progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale che prevede il riconoscimento dei costi di preparazione tecnica del progetto se si dimostra che sono stati almeno individuati gli obiettivi ed è stato sviluppato in una forma pianificata e concreta per la sua successiva attuazione
2. Supporto all'attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per i costi per la preparazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale o per l'attuazione delle attività di cooperazione interterritoriale o transnazionale

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione Commissione: "Progetto di Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";
Reg UE 1407/2013: aiuti "de minimis" (settori non agricoli);
Reg. UE 1408/2013: aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
Articoli 65-71, sull'ammissibilità delle spese e stabilità, del regolamento (UE) n. 1303/2013
D. lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

D. lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

GAL.

Beneficiari delle misure che verranno attivate.

Operazioni con beneficiario GAL

Il GAL è beneficiario di operazioni che riguardano attività immateriali di interesse complessivo dell'area, se previsto dalle misure del Reg. 1305/13 (es. mis. 7). In tal caso la domanda di aiuto verrà presentata al Settore responsabile del CLLD leader che ne effettuerà l'istruttoria e la selezione con il supporto di esperti regionali per materia, se richiesto.

Operazioni con beneficiari diversi dal GAL

Per i progetti presentati al GAL a seguito della pubblicazione di bandi pubblici da parte dei beneficiari ammissibili al contributo dalle singole misure, il GAL è responsabile della procedura di selezione. Per evitare conflitti di interesse è opportuno che ogni soggetto che partecipa alla valutazione dichiari formalmente che si astiene dal partecipare alla selezione in presenza di interessi propri, anche potenziali, finanziari e non, diretti e indiretti che possono essere in conflitto con l'obbligo di mantenere una posizione di imparzialità (art. 84 del Dlgs 163/2006). Ogni provvedimento assunto dall'organo decisionale del GAL dovrà essere trascritto su apposito verbale pubblicato sul sito internet del Gal unitamente alla lista dei beneficiari selezionati.

I progetti istruiti e ammessi a finanziamento dalla Regione con beneficiario GAL saranno inseriti sul sistema informativo gestionale del PSR unitamente al verbale di ammissione e alla check list di controllo.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

L'elenco dei costi ammissibili sarà reso disponibile entro due anni dalla data di approvazione del PSR, in coerenza con le indicazioni che verranno fornite a livello nazionale, come previsto dall'Adp.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione sono approvati dall'AdiG entro quattro mesi dalla data di presentazione degli stessi.

Per ciò che riguarda la cooperazione interterritoriale e transnazionale, l'Accordo di Partenariato prevede a livello nazionale un sistema di regole e procedure amministrative comuni per la selezione dei progetti e una lista di spese ammissibili, al fine di evitare che si creino discrasie tra programmi e ritardi ingiustificati nell'attuazione. Si procederà in coerenza con la versione definitiva della “Guidance for implementation of the leader co-operation activities in rural development programmes 2014-2020 della Commissione Europea (Draft 11/10/2013 – Updated 19/11/2014)”.

Rimane facoltà dei GAL proporre anche tipi di operazioni non incluse all'interno del Programma di

Sviluppo Rurale purché contribuiscano al raggiungimento di uno dei tre obiettivi dello sviluppo rurale (art. 4 del Reg. 1305/13) e ad una delle priorità e focus area di cui all'art. 5, oltre a dover risultare coerenti con gli obiettivi della strategia e le regole di eleggibilità di cui agli art. 65-71 del Reg. 1303/2013 e agli art. 60-63 del Reg. 1305/2013.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione saranno presentati sulla base di un bando emanato dalla Regione con il sistema "a sportello permanente". Le domande verranno valutate dal Comitato tecnico in base alle caratteristiche del partenariato, la coerenza con la strategia proposta e il valore aggiunto derivante dalla realizzazione dell'azione comune.

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le spese di preparazione e coordinamento del progetto è ammesso un tasso di cofinanziamento pari al 100% della spesa ammissibile.
Le intensità di sostegno saranno definite nei PSL a livello di singola operazione, nei limiti previsti dal Reg. 1305/2013 All 2 o nei limiti del regime di aiuti di Stato applicabili. Il Gal può fissare un'intensità di aiuto superiore rispetto ad una misura "standard" sulla base di criteri non discriminatori e in virtù del valore aggiunto delle misure attivate con il CLLD Leader.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R2 – Valutazione della ragionevolezza dei costi.
R3 – Sistemi di verifica e di controllo adeguati: l'eventuale mancanza di coordinamento delle Autorità di gestione e dei GAL coinvolti e le differenze tra programmi dei soggetti partner aumentano il rischio che i progetti non vadano a buon fine o non vengano terminati.
R4 – Appalti pubblici.
R8 – Sistemi informatici.
R10 – Sostenibilità organizzativa e amministrativa: la difficoltà a reperire personale con adeguate competenze professionali e/o l'insufficiente dotazione di personale amministrativo potrebbe rendere difficile attuazione la presente misura.

8.2.16.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

R2 – All'interno dei documenti attuativi (manuali di misure, bandi, istruzioni operative, etc.) sarà definita una procedura adeguata di acquisizione e verifica delle offerte/preventivi da parte dei fornitori.
R3 - Occorrerà stabilire un sistema di regole comuni che armonizzi le procedure tra le autorità di gestione e favorisca i contatti tra GAL anche in fase di attuazione. In generale sarebbe opportuno potenziare gli interventi di assistenza tecnica da parte della Rete rurale.

R4 - La selezione dei fornitori dovrà avvenire secondo la complessa normativa sugli appalti e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza; i relativi controlli dovranno essere operati lungo tutto il corso del procedimento.

R8 – Sarà necessario rendere gli strumenti informatici più adeguati alla complessità della misura.

R10 – Le strutture deputate alla cooperazione dovranno supportare l'attività dei Gal in fase di pre-progetto e di successiva attuazione.

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi le sezioni relative alle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi le sezioni relative alla sottomisura 19.1

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi sezione 8.2.15.3.3.6. Eligibility conditions

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6 paragrafo 4

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

La regione non attua il CLLD multifondo

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Se previsto dalle operazioni che verranno attivate

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6 paragrafo 9

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rimanda alla sezione 8.2.15.6 paragrafo 10

8.2.16.3.4. 19.4.1 Costi di gestione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Per realizzare i PSL i Gruppi di azione locale necessitano di risorse finanziarie adeguate a sostenere l'attività gestionale amministrativa e contabile.

L'operazione comprende:

- i costi di esercizio connessi alla gestione del PSL durante la fase di attuazione;

L'importo massimo ammissibile per costi esercizio è pari al 20% della spesa pubblica riguardante la strategia (misura 19.2 e 19.3)

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

I GAL possono chiedere il versamento di un anticipo fino al 50% del contributo pubblico delle spese di gestione e funzionamento.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione Commissione: "Progetto di Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";

Articoli 65-71, sull'ammissibilità delle spese e stabilità, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

D. lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

D. lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

D. lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

I GAL selezionati sono i beneficiari finali e i responsabili diretti delle operazioni per tutte le tipologie d'intervento previste dalla sottomisura.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

1. Costi di esercizio

Costi operativi (spese generali di gestione e di funzionamento, acquisto di arredi e attrezzature, hardware e software)

Costi per attività di informazione e pubblicità (targhe informative, pubblicazioni cartacee e digitali, siti web, campagne di informazione)

Spese societarie

Spese bancarie ed assicurative (fidejussioni su anticipi erogati per l'attuazione della strategia, gestione del conto corrente dedicato, assicurazione infortuni e responsabilità civile sugli immobili)

Quote associative (associazioni tra Gal o altri organismi operanti nello sviluppo rurale)

IVA irrecoverabile ai sensi dell'art. 69 comma3 del Reg UE 1303/2013

Spese postali

2. Costi per il personale

Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali del personale dipendente del GAL costituito

Trattamento di fine rapporto per il personale impegnato nella gestione

Compensi e oneri previdenziali e assistenziali per consulenze specialistiche e professionali (amministrative, fiscali, contabili e del lavoro)

Rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio per il personale e gli organi societari impegnati nell'attuazione della strategia

Costi di iscrizione a corsi di formazione per il personale, gli esperti di valutazione e controllo e gli amministratori

Costi per sindaci revisori

Compensi e oneri previdenziali e assistenziali per esperti impegnati nelle commissioni di valutazione e i controlli

Oneri finanziari: IVA non recuperabile (**art. 37 comma 11 Reg, 1303/2013**), spese bancarie e per fidejussioni, consulenze

Spese per la sorveglianza e valutazione della strategia

Spese per pubbliche relazioni quali seminari, partecipazione e organizzazione di eventi istituzionali strettamente connessi all'attuazione della strategia

Non sono ammissibili

- spese effettuate precedentemente alla data di approvazione del PSL;
- spese per immobili, veicoli, telefoni cellulari;
- emolumenti ai componenti degli organi societari;
- assistenza tecnica per la gestione del PSL (fatta eccezione per le spese di valutazione);
- IVA e altre imposte e tasse recuperabili da parte del GAL;
- spese calcolate su impiego per quota parte di personale dei soci;
- quote assicurative non obbligatorie, interessi passivi;
- altre spese non direttamente connesse all'attuazione della strategia.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

In allegato al PSL dovrà essere presentato il piano operativo dei costi suddiviso per tutte le annualità del programma.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il piano operativo dei costi di esercizio sarà valutato in base ai seguenti criteri:

- Livello di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della struttura
- Competenze professionali del personale, suddivisioni di ruoli e responsabilità
- Presenza di un regolamento interno
- Coerenza e attendibilità del crono programma annuale degli interventi
- Entità dell'apporto finanziario dei beneficiari e atti formali di impegno al cofinanziamento delle spese eventualmente non rimborsabili ma indispensabili per l'attuazione della strategia .

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tetto massimo di spesa per i costi di funzionamento non può superare il 20% della spesa pubblica totale della strategia di sviluppo locale (sottomisure 19.2 e 19.3).

I Costi di funzionamento sono riconosciuti in misura pari al 100% della spesa totale.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura XXX e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 – Procedure di gara per i beneficiari privati: applicazione delle procedure inerenti il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione al fine di garantire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo

R2 – Ragionevolezza dei costi: modalità di selezione e assunzione di personale con adeguata esperienza e valutazione dei costi di gestione e animazione ai fini del corretto funzionamento dell'attività del Gal.

R3 – Sistemi di verifica e di controllo adeguati.

R10 – Sostenibilità organizzativa e amministrativa: la difficoltà a reperire personale con adeguate competenze professionali e/o l'insufficiente dotazione di personale amministrativo potrebbe rendere difficile attuazione la presente misura.

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R1 – Si migliorerà il circuito di informazione tra GAL, Comitato tecnico e ARPEA mettendo a disposizione supporti tecnici sulle modalità attuative della misure (check-list, bandi – tipo, manuali, indicazioni per definire le spese ammissibili e valutarne la congruità); saranno organizzati ove necessario seminari informativi periodici di aggiornamento anche facendo ricorso ad esperti di materia (es. esperti del lavoro);

R2 – Sarà onere del Gal dotarsi di un Regolamento interno per disciplinare il conflitto d'interesse, la trasparenza e pubblicità, e le procedure di acquisizione di lavori, forniture, e servizi. Inoltre gli organismi addetti al controllo valuteranno la congruità delle spese.

R3 – Si prevederà, se del caso, per tutti i bandi, o per un campione di essi, l'effettuazione di un controllo preventivo alla pubblicazione, al fine di verificare la presenza del valore aggiunto, di criteri di valutazione oggettivi e delle condizioni che giustificano l'ammissibilità dell'intervento proposto in relazione alle priorità del PSL.

R10 - Si potenzieranno il più possibile le strutture dell'Adig e dell'organismo pagatore incaricate di supportare i GAL e di svolgere il coordinamento interno tra le strutture e i controlli.

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) i GAL stabiliscono

l'aliquota del sostegno nel limite dei massimali previsti dalla sezione 8.2.15.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi il contenuto delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi il contenuto della sottomisura 19.1

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi il contenuto della sottomisura 19.3

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi sezione 8.2.15.6 paragrafo 4

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

--

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

--

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

--

8.2.16.3.5. 19.4.2 Costi di animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Per realizzare i PSL i Gruppi di azione locale necessitano di una costante attività di animazione degli operatori locali e del territorio con lo scopo di agevolare gli scambi informativi, la promozione della strategia, supportare i beneficiari in fase di presentazione della domanda e successiva attuazione delle operazioni. Tale attività deve essere svolta Dai Gal per tutto il periodo di programmazione sulla base di un piano di animazione.

L'operazione comprende:

- i costi di animazione del PSL
- L'importo massimo ammissibile per costi di animazione è pari al 5% della spesa pubblica riguardante la strategia (misura 19.2 e 19.3)

8.2.16.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per i costi di animazione connessi all'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

I GAL possono chiedere il versamento di un anticipo fino al 50% del contributo pubblico delle spese di animazione.

8.2.16.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione Commissione: "Progetto di Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";

Articoli 65-71, sull'ammissibilità delle spese e stabilità, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

D. lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

D. lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

D. lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

8.2.16.3.5.4. Beneficiari

I GAL selezionati sono i beneficiari finali e i responsabili diretti delle operazioni per tutte le tipologie d'intervento previste dalla sottomisura.

8.2.16.3.5.5. Costi ammissibili

1. Costi di esercizio

- Costi operativi (spese generali di gestione e di funzionamento, acquisto di arredi e attrezzature, hardware e software)
- Costi per attività di informazione e pubblicità funzionali all'attività di animazione (pubblicazioni cartacee e digitali, siti web, campagne di informazione)
- IVA irrecuperabile ai sensi dell'art. 69 comma3 del Reg UE 1303/2013
- Spese postali

2. Costi per il personale con funzioni di supporto nei confronti dei beneficiari potenziali

- Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali del personale dipendente del GAL costituito.
- Trattamento di fine rapporto per il personale impegnato nella gestione.
- Compensi e oneri previdenziali e assistenziali per consulenze specialistiche e professionali (amministrative, fiscali, contabili e del lavoro).
- Rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio per il personale dipendente strettamente legate alle attività di animazione.
- Oneri finanziari: IVA non recuperabile (**art. 37 comma 11 Reg, 1303/2013**), spese bancarie e per fidejussioni, consulenze.

Non sono ammissibili

- spese effettuate precedentemente alla data di approvazione del PSL;
- spese per immobili, veicoli, telefoni cellulari;
- emolumenti ai componenti degli organi societari;
- assistenza tecnica per la gestione del PSL (fatta eccezione per le spese di valutazione);
- IVA e altre imposte e tasse recuperabili da parte del GAL;
- spese calcolate su impiego per quota parte di personale dei soci;
- quote assicurative non obbligatorie, interessi passivi.
- altre spese non direttamente connesse all'attuazione della strategia.

8.2.16.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

In allegato al PSL dovrà essere presentato il piano operativo dei costi di animazione suddiviso per tutte le

annualità del programma. Le spese sono ammissibili dalla data di approvazione del PSL.

8.2.16.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il piano operativo dei costi di animazione sarà valutato in base ai seguenti criteri:

- Livello di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della struttura
- Competenze professionali del personale, suddivisioni di ruoli e responsabilità
- Coerenza e attendibilità del cronoprogramma annuale degli interventi
- Entità dell'apporto finanziario dei beneficiari e atti formali di impegno al cofinanziamento delle spese eventualmente non rimborsabili ma indispensabili per l'attuazione della strategia.

8.2.16.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il tetto massimo di spesa per i costi di animazione non può superare il 5% della spesa pubblica totale della strategia di sviluppo locale (sottomisure 19.2 e 19.3).

I Costi di animazione sono riconosciuti in misura pari al 80% della spesa totale.

8.2.16.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 19 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 – Procedure di gara per i beneficiari privati: applicazione delle procedure inerenti il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione al fine di garantire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 – Ragionevolezza dei costi: modalità di selezione e assunzione di personale con adeguata esperienza e valutazione dei costi di gestione e animazione ai fini del corretto funzionamento dell'attività del Gal.

R3 – Sistemi di verifica e di controllo adeguati.

R10 – Sostenibilità organizzativa e amministrativa: la difficoltà a reperire personale con adeguate competenze professionali e/o l'insufficiente dotazione di personale amministrativo potrebbe rendere di difficile attuazione la presente misura.

8.2.16.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

R1 – Si migliorerà il circuito di informazione tra GAL, Comitato tecnico e ARPEA mettendo a disposizione

supporti tecnici sulle modalità attuative della misure (check-list, bandi – tipo, manuali, indicazioni per definire le spese ammissibili e valutarne la congruità); saranno organizzati ove necessario seminari informativi periodici di aggiornamento anche facendo ricorso ad esperti di materia (es. esperti del lavoro);

R2 – Sarà onere del Gal dotarsi di un Regolamento interno per disciplinare il conflitto d'interesse, la trasparenza e pubblicità, e le procedure di acquisizione di lavori, forniture, e servizi. Inoltre gli organismi addetti al controllo valuteranno la congruità delle spese.

R3 – Si prevederà, se del caso, per tutti i bandi, o per un campione di essi, l'effettuazione di un controllo preventivo alla pubblicazione, al fine di verificare la presenza del valore aggiunto, di criteri di valutazione oggettivi e delle condizioni che giustificano l'ammissibilità dell'intervento proposto in relazione alle priorità del PSL.

R10 - si potenzieranno il più possibile le strutture dell'Adig e dell'organismo pagatore incaricate di supportare i GAL e di svolgere il coordinamento interno tra le strutture e i controlli.

8.2.16.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

8.2.16.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) i GAL stabiliscono l'aliquota del sostegno nel limite dei massimali previsti dalla sezione 8.2.15.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

8.2.16.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi il contenuto delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi il contenuto della sottomisura 19.1

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi il contenuto della sottomisura 19.3

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi sezione 8.2.15.6 paragrafo 4

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]” per la misura 7 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR. Gli aspetti specifici che riguardano la verificabilità delle singole sottomisure sono trattate alle relative sezioni 8.2.15.3.1.9, 8.2.15.3.2.9, 8.2.15.3.3.9, 8.2.15.3.4.9

R2 - Ragionevolezza dei costi: in relazione a studi e azioni a regia per interventi immateriali. In merito alle operazioni con beneficiario GAL le criticità hanno riguardato l'individuazione delle spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, in particolare per alcune spese immateriali non chiaramente evidenziate nelle linee guida ministeriali e nei documenti regionali.

R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati: generale complessità della gestione della programmazione integrata.

R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati: autonomia del GAL nella gestione delle risorse finanziarie, specialmente per quanto riguarda la valutazione e selezione delle domande ed effettuazione dei controlli, nel caso in cui tali attività non siano supportate da adeguata preparazione del personale e conoscenze delle normative di riferimento.

R4 – Appalti pubblici: in relazione a studi, attività immateriali e investimenti.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informatici: il sistema informatico gestionale è risultato poco adatto alle esigenze connesse all'attuazione dei progetti integrati e collettivi (filieri, reti, bandi pluri-misura..) e al monitoraggio dei piani finanziari.

R10 – Sostenibilità organizzativa e amministrativa: difficoltà nel reperire personale con adeguate competenze professionali; insufficiente dotazione di personale amministrativo e di supporto orientativo ai beneficiari; insufficiente dotazione di personale dell'Adig e dell'organismo pagatore incaricato di supportare i GAL e di svolgere azioni di coordinamento interno tra le strutture competenti per le diverse misure.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

R2 - Ragionevolezza dei costi – All'interno dei documenti attuativi (manuali di misure, bandi, istruzioni operative, etc.) sarà definita una procedura adeguata di acquisizione e verifica delle offerte/preventivi da parte dei fornitori.

R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati - Occorre mantenere costante nel tempo l'attività di informazione/formazione nei confronti del Gal, sulle varie tematiche che possono interessare la gestione dei contributi pubblici, anche alla luce delle novità del nuovo periodo di programmazione. Potrebbe essere utile istituire un'area faq sul sito internet, con lo scopo di rendere comuni e uniformi le informazioni.

R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati - Incentivare la creazione di strutture incaricate dell'animazione territoriale mirata ad una corretta informazione e a supportare e guidare i potenziali beneficiari nella presentazione delle domande in particolare per quanto riguarda la costituzione di reti territoriali.

R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati - Per le misure che prevedono realizzazione di infrastrutture, è da valutare una visita ex-ante e prima della conclusione dell'opera, e sarebbe utile attivare un sistema di controlli in itinere.

R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati– La selezione dei fornitori dovrà avvenire secondo la complessa normativa sugli appalti e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, i relativi controlli dovranno essere operati lungo tutto il corso del procedimento. Formazione da attivare dopo l'approvazione dei PSL.

R8 - Rendere gli strumenti informatici più adeguati alla complessità delle misure, specialmente per i progetti collettivi, prima della presentazione dei PSL.

R10 - L'AdG e l'organismo pagatore dovrebbero predisporre documenti orientativi ed esplicativi quali check list e bandi- tipo, documenti attuativi delle singole misure, a semplificazione e supporto dell'attività del Gal, prima dell'attivazione dei PSL.

R10 - Potenziare le strutture dell'AdG e dell'organismo pagatore incaricate di supportare i GAL e di svolgere il coordinamento interno tra le strutture e i controlli, prima della presentazione dei PSL.

R3 - formulazione dei documenti attuativi - successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La descrizione degli elementi di cui all'art 35(1) del REG 1303/2013 è prevista all'interno delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Circuito finanziario

Ai sensi del Reg. 1305/2013 art. 34 par 3 lettera b), i GAL sono responsabili dell'attuazione del Programma di sviluppo locale.

A tal fine i GAL:

- elaborano bandi pubblici, stabilendo procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie, e criteri oggettivi di selezione delle operazioni e dei relativi beneficiari;
- possono essere beneficiari e attuare operazioni coerenti con la propria strategia (es. mis 19.4.1,

19.4.2) nell'ambito nelle misure previste dal FEASR .

Per facilitare l'attuazione l'Autorità di gestione e l'Organismo pagatore ARPEA forniranno assistenza tecnica e istruzioni operative per favorire la coerenza tra i documenti attuativi dei GAL e le disposizioni normative e regolamentari di riferimento per gli ambiti tematici di pertinenza dei PSL.

I beneficiari delle operazioni che intendono presentare una domanda di aiuto al GAL, a fronte della pubblicazione di un bando, utilizzano il sistema informativo regionale del PSR.

Il GAL oltre a ricevere le domande e valutare il sostegno, sarà delegato dall' Organismo pagatore (OP) ad eseguire le funzioni di autorizzazione e controllo delle domande di pagamento, ai sensi dell'art. 7 del Reg 1306/2013 e del Reg 907/2014, previa verifica di idoneità a svolgere i compiti affidati. L'OP metterà a disposizione dell'Organismo delegato (OD) le procedure necessarie allo svolgimento delle attività previste. L'OP eseguirà i pagamenti relativi agli elenchi di liquidazione ricevuti dagli OD e renderà disponibili le informazioni relative. Dopo la selezione dei GAL, e previa verifica di idoneità, l'OP si riserva la facoltà eventuale di delegare i controlli in loco ed ex post.

Se il Gal è beneficiario diretto delle operazioni (es. misura 19.4.1, 19.4.2) competente per la ricezione e l'istruttoria delle domande di aiuto è l'Autorità di gestione.

Le funzioni di autorizzazione e controllo delle domande di pagamento, ivi compresi i controlli amministrativi e i controlli in loco di competenza dell'Organismo pagatore potranno essere delegati ad altri organismi di intervento rispondenti alle condizioni previste per il riconoscimento dall'allegato I, punto 1.C del Reg.(UE) 907/2014. Si precisa che tale attività non potrà essere delegata in alcun modo agli stessi Gal, in quanto beneficiari del contributo.

In entrambe i casi l'autorizzazione del pagamento verrà effettuato direttamente dall'OP, dopo aver esperito tutti i controlli e le verifiche di competenza.

La Regione non attiva il CLLD multifondo.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Lo start-up-kit di cui all'art. 43 del Reg.1305/2013 è attivato limitatamente ai territori che nella loro totalità non hanno beneficiato della programmazione 2007-13

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Specificato al par "Condizioni di ammissibilità" Sotto-misura 19.3.1

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I GAL saranno selezionati con procedura pubblica. Il bando per la presentazione dei PSL (**nuovi o già esistenti**) sarà pubblicato entro 3 mesi dall'approvazione del PSR. La selezione delle Strategie di Sviluppo Locale sarà conclusa entro 2 anni dalla data di approvazione dell'Accordo di partenariato. L'istruttoria delle strategie (ammissibilità tecnica e amministrativa) verrà effettuata da un apposito Comitato tecnico regionale, con competenze multidisciplinari. La graduatoria, **unica per i GAL nuovi e quelli esistenti**, verrà

approvata secondo le modalità stabilite nel bando. I GAL dovranno risultare operativi e avviare l'attuazione della strategia entro una data che verrà comunicata a seguito dell'ammissione a finanziamento, pena la revoca del contributo.

Dopo l'avvio della strategia, ai GAL, su richiesta, potrà essere concesso un anticipo pari al 50% per le spese di cui alla sotto-misura 19.4.1, 19.4.2.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La popolazione del territorio ammissibile per ciascuna strategia rientra nei limiti previsti dall'art. 33 del Reg. 1303/2013

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

La misura è attivata nell'ambito del FEASR, la complementarità sarà oggetto di verifica a livello locale e in sede di istruttoria dei progetti da parte dai GAL.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Gli anticipi possono essere richiesti per tutte le sottomisure alle condizioni da esse indicate, fatta eccezione per la sottomisura 19.1.1.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I GAL dovranno garantire la trasparenza e non-discriminazione rendendo pubblici i verbali delle sedute dell'organo decisionale in cui si svolge la selezione dei progetti. La scelta del personale del GAL dovrà essere effettuata alla luce dei criteri di trasparenza e non-discriminazione. A tal fine l'AdG e l'OP forniscono documentazione di indirizzo e supporto (manuali, check list, bandi -tipo) e organizzano periodici seminari di aggiornamento.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a

norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I GAL, attraverso l'attività di animazione, avranno la responsabilità di gestire i contributi afferenti a LEADER in modo coordinato con quelli attivati sul territorio da bandi regionali allo scopo di evitare duplicazioni e fraintendimenti tra i potenziali beneficiari.

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura